

Direttiva n. 9

Trasmissione delle informazioni sulle domande di iniziativa e di referendum e sui risultati delle votazioni comunali

A. Basi legali

- 1 Legislazione cantonale
 - articolo 139a della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)
 - articolo 79a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)

B. Principio

- 2 Dal settembre 2021 la Cancelleria dello Stato pubblica in forma elettronica i risultati delle votazioni popolari cantonali e comunali. Sono pubblicati i risultati delle votazioni cantonali dal 1830 e i risultati delle votazioni comunali passate quando possono essere recuperati con un onere ragionevole.
- 3 Il Gran Consiglio ha deciso di rendere obbligatoria la pubblicazione di ulteriori informazioni riguardanti le domande di iniziativa, di referendum e di revoca del Municipio. La legge impone ai Comuni di trasmettere alla Cancelleria dello Stato i risultati della riuscita, della ricevibilità, dell'eventuale ritiro e del risultato della votazione di iniziative e referendum (art. 79a LOC) e alla Cancelleria dello Stato di raccogliere dai Comuni le informazioni in merito alla riuscita, alla ricevibilità, all'eventuale ritiro e al risultato della votazione di iniziative popolari, di referendum e delle domande di revoca del Municipio (art. 139a LEDP).

C. Informazioni da trasmettere alla Cancelleria dello Stato

- 4 Il Comune trasmette alla Cancelleria dello Stato copia delle decisioni e delle pubblicazioni riguardanti le domande di iniziativa, di referendum e di revoca del Municipio e i risultati delle votazioni comunali. La Cancelleria dello Stato ricava da tali documenti le informazioni da pubblicare.
- 5 In caso di domanda di *iniziativa popolare* il Comune trasmette alla Cancelleria dello Stato copia dei documenti seguenti:
 - risoluzione municipale di pubblicazione all'albo comunale dell'avvio della domanda di iniziativa e testo dell'iniziativa popolare;
 - risoluzione municipale di accertamento del risultato della raccolta delle firme;
 - decisione del Consiglio comunale sulla ricevibilità dell'iniziativa e testo dell'eventuale controprogetto;
 - eventuale pubblicazione all'albo comunale della dichiarazione di ritiro della domanda di iniziativa;

Trasmissione delle informazioni sulle domande di iniziativa e di referendum e sui risultati delle votazioni comunali

- pubblicazione all'albo comunale del risultato della votazione popolare.
- 6 In caso di domanda di *referendum* il Comune trasmette alla Cancelleria dello Stato copia dei documenti seguenti:
 - risoluzione municipale di accertamento del risultato della raccolta delle firme;
 - testo sottoposto alla votazione popolare;
 - pubblicazione all'albo comunale del risultato della votazione popolare.
- 7 In caso di domanda di *revoca del Municipio* il Comune trasmette alla Cancelleria dello Stato copia dei documenti seguenti:
 - pubblicazione all'albo comunale della proposta di revoca del Municipio;
 - pubblicazione all'albo comunale del risultato della votazione popolare.
- 8 In caso di *votazione consultiva* il Comune trasmette alla Cancelleria dello Stato copia dei documenti seguenti:
 - testo sottoposto alla votazione popolare;
 - pubblicazione all'albo comunale del risultato della votazione popolare.
- 9 In caso di *votazione comunale*, seppur non vi sia un obbligo legale, si raccomanda di inviare anche alcuni esemplari della scheda di voto e dell'opuscolo informativo.

D. Aggiornamento delle informazioni

- 10 I Comuni trasmettono le informazioni sulle procedure riguardanti le domande di iniziativa popolare e di referendum che il 1° gennaio 2022 non si sono ancora concluse con una votazione popolare o con il ritiro della domanda.
- 11 I Comuni trasmettono in modo tempestivo per posta elettronica la documentazione alla Cancelleria dello Stato.

E. Pubblicazione

- 12 Le informazioni sono pubblicate in forma elettronica nel sito della Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici.
- 13 La legge non obbliga i Comuni a pubblicare tali informazioni. Essi hanno comunque la facoltà di pubblicarle anche nel loro sito o di rinviare a quello della Cancelleria dello Stato.
- 14 La pubblicazione delle informazioni da parte della Cancelleria dello Stato persegue l'obiettivo di informazione del pubblico e non esplica effetti giuridici. Sono decisioni e pubblicazioni vincolanti solo quelle prescritte dalla legge sull'esercizio dei diritti politici, dalla legge organica comunale e da eventuali altre norme speciali, che di regola prevedono la pubblicazione all'albo comunale o la notificazione della decisione alle parti nella procedura.

F. Votazioni comunali tenute entro il 31 dicembre 2021

- 15 Quando possibile, i Comuni trasmettono le informazioni su domande di iniziativa, di referendum e di revoca del Municipio e i risultati delle votazioni riguardanti le procedure concluse entro il 31 dicembre 2021. È auspicabile che i Comuni trasmettano tali informazioni, compatibilmente con il carico di lavoro e quando l'onere per reperire la documentazione non è sproporzionato.
- 16 La comunicazione di queste informazioni non soggiace a termini. I Comuni hanno sempre la possibilità di completare le informazioni pubblicate.

G. Entrata in vigore

- 17 La presente direttiva entra in vigore il 1° febbraio 2022.